Avv. Matteo Marini
Via Solferino n. 15, 25122 Brescia (BS)
Tel. 030 . - Fax 030
PEC: matteo.marini@brescia.pecavvocati.it

2 7 GIU. 2018

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Pre - Fallimentare

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO –

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

PROCEDURA. N°. 2018 art. 14 ter c.3, della Legge 27/01/2012 n. 3

Gestore della Crisi Dott. .

Nell'interesse del Sig. nato a

rappresentato e difeso

dall'Avv.

all'Avv. *Matteo Marini* (CF. MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia – PEC *matteo.marini@brescia.pecavvocati.it* - il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni ai numero di fax ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o all'indirizzo di posta elettronica e-mail: o PEC:

ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. in Brescia,

giusta procura alle liti allegata a margine del ricorso per la nomina di OCC, rappresentano e chiedono quanto segue.

PREMESSA

Il Sig. in

immobile in affitto, con la compagna, signora **doc. 1 – autocertificazione di stato di famiglia e residenza).**

L'istante è assunto con **contratto a tempo indeterminato,** presso la societ

ricepisce uno stipendio lordo pari a circ

13 mensilità (doc. 2 – dichiarazione del terzo *ex art.* 547 c.p.c.) e

La situazione di sovra-indebitament ha origine nel rilascio di una fideiussione, fino alla

garanzia di un finanziamento concesso dall'istituto di credito alla sua azienda, la società

L.3/2012 - RG [illegible] 8 CP

TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

nel procedimento iscritto al n :018 promosso da

esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 27.6.2018 ed i relativi allegati;

rilevato che il ricorrente propone la liquidazione del proprio stipendio, destinando alla soddisfazione dei creditori per una durata di sei anni l'importo mensile di € 300,00 rinveniente dalla propria retribuzione di lavoratore dipendente;

osservato che la peculiarità della procedura di cui all'art. 14-*ter* L. 3/2012, nel quadro delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si identifica precisamente nella natura liquidatoria, ossia nella proposta del debitore di procedere alla "liquidazione di tutti i suoi beni";

ritenuto che, seppur astrattamente un credito possa essere qualificato come 'bene', non rientri tuttavia nella nozione di 'liquidazione', nel senso inteso dalla norma richiamata, la mera riscossione di crediti futuri che sorgeranno in capo al ricorrente nel corso della procedura, ove manchi, al contempo, la messa a disposizione di beni materiali liquidabili e dotati di un apprezzabile valore economico;

osservato che questa interpretazione appare coerente sia con la complessiva disciplina di tale procedura dettata dal legislatore (che fa riferimento a beni mobili e immobili, che disciplina l'amministrazione del patrimonio, che prevede modalità competitive di liquidazione, etc.) sia con la lettura sistematica della L. 3/2012;

considerato infatti che, in mancanza di beni liquidabili nel proprio patrimonio, al debitore sono offerti dalla legge altri strumenti di composizione della crisi, quali il piano del consumatore e l'accordo;

ritenuta pertanto la necessità, al fine di valutare l'ammissibilità della domanda, che il ricorrente prenda posizione su quanto sopra evidenziato;

visto l'art. 9 co. 3-*ter* L. 3/2012, da ritenersi applicabile anche alla procedura di liquidazione *ex* art. 14-*ter* L. 3/2012,

P.Q.M.

concede al debitore e all'O.C.C. termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per prendere posizione sulle osservazioni che precedono e per apportare eventuali modifiche o integrazioni alla domanda.

Si comunichi.

Verona, 20.7.2018

Il Giudice

Depositato in cancelleria

Oggi 25 LUG. 2018

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

N. 118 c. 3/cr8

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott

nel procedimento iscritto al r 018 promosso da

esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 27.6.2018;

richiamato il proprio provvedimento interlocutorio del 20.7.2018, con il quale è stato sollevato il problema della compatibilità della proposta formulata con la natura del procedimento di liquidazione del patrimonio, nella misura detta proposta si basava esclusivamente sulla devoluzione ai creditori di una quota della retribuzione mensile;

lette le osservazioni depositate dal ricorrente e la relazione integrativa del a;

rilevato che

la proposta prevede la soddisfazione integrale delle spese di procedura (€ 6.293,00) e in misura pari al 14% dell'unico creditore chirografario (. er € 125.420,22), destinando per sei anni l'importo mensile di € 300,00 trattenuto dalla retribuzione del ricorrente (e così per complessivi € 21.600,00) ed offrendo la liquidazione della propria autovettui oltre all'impegno del padre del ricorrente di mettere a disposizione della procedura l'ulteriore importo di € 2.000,00;

deve essere ribadito in questa sede quanto osservato nel provvedimento del 20.7.2018 circa la natura del procedimento di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-*ter* L. 3/12, anche alla luce di un'interpretazione sistematica e coordinata delle diverse procedure di sovraindebitamento, da cui consegue la necessità che l'oggetto di tale procedura, con cui il debitore procede alla "liquidazione di tutti i suoi beni", non sia limitato esclusivamente alla riscossione di crediti futuri (quali lo stipendio);

l'integrazione della proposta presentata dal ricorrente non è tale da consentire di superare l'obiezione circa l'incompatibilità della proposta stessa con la *ratio* e la disciplina della liquidazione del patrimonio, dovendosi osservare in proposito che:

- in tanto può parlarsi di liquidazione del patrimonio in quanto siano concretamente messi a disposizione della procedura beni materiali dotati di un valore economico apprezzabile rispetto all'entità dell'esposizione debitoria, cosicché non pare sufficiente l'offerta del anno 2000 poiché: (i) a fronte di un'esposizione debitoria per circa € 130.000, si tratta di un bene di cui prudenzialmente l'O.C.C. addirittura esclude la valutazione, per essere un mezzo "già vecchio e di scarso valore" (pag. 3 relazione integrativa); (ii) le stesse modalità della liquidazione (il ricorrente chiede che il bene sia liquidato al termine della procedura) incidono in modo ulteriormente negativo sulla rilevanza economica del bene, di per sé soggetto a usura e obsolescenza;

- l'importo messo a disposizione dal padre del ricorrente costituisce finanza esterna, in quanto tale non rilevante ai fini della qualificazione della procedura, e comunque si tratta di importo tale da non alterare significativamente la percentuale di soddisfazione dei creditori;

- la procedura di liquidazione è configurata dalla legge come alternativa, ma non residuale, rispetto a quelle del piano e dell'accordo, sicché non è motivo sufficiente ai fini della sua ammissibilità il rilievo per cui nel caso di specie l'ipotesi dell'accordo non sarebbe percorribile perché l'unico creditore non sarebbe disposto a prestare il consenso;

alla luce di quanto precede, difettano i requisiti di cui all'art. 14-*ter* L. 3/2012 e la proposta deve essere dichiarata inammissibile;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di liquidazione del patrimonio.

Si comunichi.

Verona, 2.10.2018

Il Giudice

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

TIMBRO PER AVVENUTO DEPOSITO

Avv. Matteo Marini
Via Solferino n. 15, 25122 Brescia (BS)
Tel. - Fax
PEC: matteo.marini@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria
oggi, 16 OTT. 2018
Il Funzionario Giudiziario

TRIBUNALE DI VERONA

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

RECLAMO

ex art. 737 e ss. c.p.c. e artt. 10 e 14-quinquies L. 3/2012

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento legge 3/2012

n. N , 2018

RISCOSSI DIRITTI PER COPIA € 3,87

promossa da *nato a*

rappresentato e difeso

all'Avv. *Matteo Marini* (CF. MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia – PEC *matteo.marini@brescia.pecavvocati.it* - il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o all'indirizzo di posta elettronica -e-mail: o PEC: *t*, ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. in Brescia, via , giusta procura alle liti allegata a margine del ricorso per la nomina di OCC,

PROPONE RECLAMO

All'intestato Tribunale di Verona, *adverso* il provvedimento emesso in data 02/10/2018 e depositato in Cancelleria in data 03/10/2018 (**doc. n. 1 provvedimento del Tribunale di Verona del 02/10/2018**), con il quale il Giudice monocratico del Tribunale di Verona, nella persona della ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *ter* legge 3/2012.

n. /2018 Liq. Patr.

Reg. N°. /2018 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA N°_____ Cron

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona di

Dott. PRESIDENTE

Dott GIUDICE rel.

Dott. GIUDICE

nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto l n. 37/18

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il sig ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, della quota di 1/5 del proprio stipendio per la durata di sei anni, domanda poi integrata con la messa a disposizione dell'unico bene di proprietà (autovettura F. ..., e dell'ulteriore somma di € 2.000,00 da parte del padre

Con provvedimento del 2.10.2018 il Giudice delegato della trattazione ha dichiarato l'inammissibilità della procedura sul presupposto della sua incompatibilità con la messa a disposizione di crediti futuri e di un bene privo di apprezzabile valore economico e dell'irrilevanza, ai fini della qualificazione della procedura, della finanza esterna.

Preliminarmente si osserva che:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/12;

b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo al 30.4.2018 - come indicato nella relazione del O.C.C. - è scaturito dall'escussione della fideiussione rilasciata dal sig poi fallita ed è determinato in € 125.420,22, pari alla differenza tra il debito della debitrice principale e il ricavato dalla vendita dell'immobile

dello stesso nell'ambito della procedura immobiliare promossa dalla baca creditrice;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato,

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni..

Riconosciuta dunque la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, la questione in esame attiene al tema, invero controverso in dottrina e in giurisprudenza, dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili (o gli stessi siano privi di valore economico) e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante. Si tratta quindi di determinare se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14-ter ss L. 3/2012 e poi giovarsi dell'effetto esdebitatorio.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione sistematica della legge 3/12 consenta di accedere alla soluzione positiva della questione.

L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione) Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mente è consentita l'istanza di fallimento in proprio da aprte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi , pensioni , salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è

compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati

- L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

Ciò posto il reclamo deve essere accolto e, riservata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della procedura, deve essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

PQM

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di
2. NOMINA quale liquidatore dei be
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. ORDINA la consegna al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oltre che della somma di € 2.000,00 messa a disposizione ;

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

N. /2017 R.E.

Il Giudice dell'Esecuzione,

Visto l'art.14 ter l.n.3/2012,

rilevato che con provvedimento del 21/12/18 il Tribunale di Verona - sez. Fallimentare

– ha disposto che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive nei confronti

di

SOSPENDE

la presente procedura esecutiva.

Verona, 27/12/18

Il G.E.

Dott.ssa F

Depositato in cancelleria

oggi 27 DIC. 2019

IL C